

STATUTO

TITOLO I – Costituzione Scopo e Durata

Art. 1 – Costituzione

è costituita, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione "SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI PORCIA E.T.S.", senza fini di lucro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Porcia (PN), in Calle Del Carbon n. 2.

Art. 3 – Scopo

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana ed in collaborazione e convenzione con l'Amministrazione pubblica, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione persegue scopi di finalità sociale, nel rispetto della dignità della persona e secondo principi di parità fra i destinatari, prescindendo in particolare da nazionalità, religione ed ideologia dei singoli.

2.1 L'Associazione accompagnando anche, nei limiti delle proprie disponibilità, le famiglie, svolge attività educative e di istruzione intellettuale, religiosa e fisica a favore dei bambini di ambo i sessi dell'età da 0 (Zero) a 6 (Sei) anni, caratterizzandosi per il rispetto assoluto della persona e per la rigorosa professionalità degli operatori.

2.2 L'Associazione, nel rispetto del diritto/dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare.

2.3 La Scuola ha un Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e costituisce lo "sfondo integratore" all'interno del quale si struttura e si realizza il POF cioè il piano dell'offerta formativa.

3. L'Associazione può mettere a disposizione le proprie risorse e le proprie esperienze

ad altri organismi che abbiano le stesse finalità.

Per realizzare le finalità statutarie l'Associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del presente statuto;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- contribuzioni pagate per la frequenza dei bambini;
- eventuali beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'Associazione;
- le quote sociali, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed Enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- contributi anche Statali, Regionali e Enti pubblici o privati italiani ed esteri, corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
- eventuali entrate per attività, anche di natura commerciale e comunque svolte in maniera secondaria e strumentale, direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, provenienti da servizi prestati dall'Associazione;
- risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale, che saranno accantonati a fondi di riserva;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II – Organi dell'Associazione e Norme di Funzionamento

Art. 6 – Degli Associati

1. Per definizione, i genitori, o chi ne fa le veci, dei Bambini iscritti alla Scuola assumono la qualifica di associati dell'Associazione. Oltre a questi ultimi, chiunque può assumere la qualifica di associato, sia persone fisiche ed enti, purché si riconoscano nel presente statuto, senza alcuna discriminazione di convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, classe sociale, età, appartenenza etnica. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese, a termini di esso, dagli organi dell'Associazione ed il rispetto della civile convivenza.

Il numero dei Soci è illimitato.

2. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione. Se maggiori d'età ed in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in Assemblea, eleggere ed essere eletti quali membri dell'organo amministrativo, discutere ed approvare i rendiconti.

3. L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice dei suoi membri entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. Il decorso del suddetto termine senza che sia intervenuta alcuna decisione circa l'ammissione del candidato comporta il rifiuto dell'ammissione medesima. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro 30 (trenta) giorni al candidato, il quale può chiedere che entro i successivi 30 (trenta) giorni sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

4. Lo stato di associato si acquista con l'iscrizione nel libro degli associati e il pagamento della relativa quota sociale. Esso dà diritto alla partecipazione a tutte le attività e forme di vita sociale. La quota annua viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. Agli associati è richiesto lo svolgimento di attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'Associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 7 – Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di associato si perde per decesso/estinzione, esclusione o recesso. Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

- il mancato pagamento della quota sociale entro l'Assemblea annuale dell'approvazione del bilancio;
- lo svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione;
- l'affiliazione ad enti o associazioni con fini statuari in contrasto con quelli qui previsti;
- l'inosservanza dello statuto o l'aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'Associazione;

- la sussistenza di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. I casi di esclusione sono valutati nel merito dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

3. Il recesso può avvenire in ogni momento, e non dà in nessun caso diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al Presidente.

4. I contributi ordinari sono dovuti per ogni anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L'associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale si è verificata la causa di cessazione della qualità di associato.

5. Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo eletto dai soci;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio;
- d) l'Organo di Controllo ed il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, e fermo restando il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'espletamento delle funzioni di tutte le cariche sociali.

Art. 9 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea degli associati è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica, che assicura prova dell'avvenuto ricevimento - a tutti i soci, di apposito avviso, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

2. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 (uno) aprile al 30 (trenta) giugno. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina il Consiglio Direttivo del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche statutarie;

- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'ente, e sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto degli obblighi di legge.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, dal vice Presidente, il quale nomina un Segretario. Il Presidente del Consiglio Direttivo verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Per le riunioni Assembleari valgono le vigenti disposizioni di legge.

5. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'Associazione. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6. Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, occorre l'intervento di un numero di soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, non inferiore a sei.

7. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati presenti in Assemblea. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese stabilito di volta in volta dal Presidente.

8. Per quanto non espressamente previsto in tema di Assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

9. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 11.

Art. 10 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio di Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie con la maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino maggioranza assoluta, del numero totale dei soci., mentre le delibere aventi ad oggetto la trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del numero totale dei soci.

Art. 11 – Svolgimento dell'assemblea con modalità telematiche

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che si verifichino le seguenti condizioni:

1. che sull'avviso di convocazione:

- sia indicato almeno un luogo fisico ove i soci che lo desiderino possano recarsi per parteciparvi (salvo che la legge non lo imponga);
- sia indicato il "link" tramite il quale ciascun partecipante potrà collegarsi;

2. che al Presidente dell'assemblea:

- sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che agli intervenuti:

- sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

4. che al soggetto verbalizzante:

- sia consentito percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il quorum costitutivo dovrà essere verificato solo al momento dell'apertura dell'assemblea.

Il o i partecipanti, che siano portatori di una delega, dovranno trasmetterla in copia al Presidente o al Segretario prima dell'inizio dell'assemblea.

La votazione della delibera proposta si svolgerà simultaneamente o tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

La riunione assembleare si considererà avvenuta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante, segretario o notaio (c.d. "agorà virtuale"), indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione, senza che si renda necessaria la compresenza del Presidente e del Segretario.

Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi venti minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva;
- in corso di assemblea, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi venti minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal Presidente dell'Assemblea e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento dell'interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale di assemblea.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale videoregistrazione, previa informativa datane nell'avviso di convocazione.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea ordinaria elegge tra i soci il Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, nel numero di volta in volta stabilito dall'assemblea che li nomina, salvo quanto in appresso previsto; i membri del Consiglio di Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ogni socio maggiorenne può candidarsi o candidare altri soci alle elezioni degli organi sociali.

1.1 Del Consiglio Direttivo, stante che l'immobile della Scuola è di proprietà del Comune di Porcia, fanno parte due consiglieri designati dal Comune stesso, di cui un membro facente parte della maggioranza e l'altro della minoranza.

2. Il Consiglio di Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Ogni associato maggiorenne in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo.

3. In ogni caso, non possono far parte dell'associazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo le vigenti disposizioni di legge in materia o nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Nei casi di rinuncia, decadenza o decesso di un membro del Consiglio, si provvederà alla sua sostituzione col primo membro dei non eletti fino alla successiva elezione.

5. Il Consiglio Direttivo, si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e consultivo di esercizio e per la programmazione annuale dell'attività dell'ente stesso, nonché ogni qualvolta il Presidente o almeno 3 (tre) dei suoi componenti ne facciano richiesta.

6. La convocazione dovrà essere inviata - con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione, preavviso riducibile ad 1 (uno) giorno in caso

di convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

7. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

8. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza, secondo quanto disciplinato dal presente statuto all'articolo 11 in materia di Assemblea.

9. Al Consiglio Direttivo spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso definisce, l'identità, gli obiettivi ed i programmi da attuare, compie tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica costantemente la rispondenza di tali atti alle finalità perseguite dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici.

Ad esso spettano in particolare:

- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la nomina, al proprio interno, del Presidente e del Vice Presidente;
- l'amministrazione dell'Ente ed il suo regolare funzionamento;
- la delibera di regolamenti di Amministrazione e di servizio interno e per il personale;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- la nomina, la sospensione ed il licenziamento del personale dipendente, deliberando le convenzioni da sottoscrivere con il medesimo;
- l'individuazione e la nomina del/la coordinatore/trice della Scuola;
- la definizione dei caratteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- l'approvazione delle domande di ammissione di nuovi soci e l'esclusione dei medesimi, nei termini e secondo le modalità sopra meglio precisate;
- la definizione dell'importo delle quote associative annuali;
- la determinazione delle condizioni, economiche e non, alle quali l'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, eroga servizi a favore di terzi;
- nei limiti di legge e di quelli derivanti dal presente statuto, il compimento di tutti gli atti di ordinaria o straordinaria Amministrazione, compresi la conclusione di contratti ed il compimento di altri atti giuridici, relativi ai beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, i quali, in ogni caso, dovranno essere ispirati al principio di sana e prudente gestione nel superiore interesse dell'Associazione medesima e dell'integrità del suo patrimonio;
- tutte le altre questioni e decisioni che interessino l'istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- la proposta, quando occorra, di modificazione dello Statuto;
- la nomina un Segretario, il quale assiste alle adunanze sia di Consiglio che di Assemblea;
- la redazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- la delibera sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio.
- la fissazione annuale dell'importo delle rette di frequenza alla scuola dell'infanzia.

10. Il Consiglio Direttivo coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del Presidente dell'Associazione. A ciascuno dei membri del Consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale.

11. I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. La de-

cadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, che provvederà alla sostituzione del componente decaduto come sopra previsto.

12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e trascritti nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

13. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio, che hanno unicamente diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare parte dei propri poteri ad un altro componente del Consiglio stesso.

2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e del rendiconto economico, del bilancio di previsione dell'anno successivo, corredati di apposita relazione. Presentano il bilancio annuale e il previsionale all'Assemblea per l'approvazione. Il Presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali e ad eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

3. Il Presidente relaziona all'Assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa.

4. Al Presidente spetta in via disgiunta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.

Art. 14 - L'organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, e dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico è incompatibile con la carica di consigliere.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell'art. 31 del C.T.S., l'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO III – Libri Sociali, Gestione e Bilancio di Esercizio

Art. 15 – L'Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno scolastico, si apre il 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre.

2. Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo l'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

3. Il bilancio deve essere presentato dal Presidente del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, salvo deroghe, e deve essere pubblicato nel Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla legge.

4. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3.

5. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Art. 16 – Libri Sociali

1. I libri sociali sono quelli previsti dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalla natura dell'Ente, ed in particolare:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, laddove nominato.

2. I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy.

TITOLO IV – Cause di Scioglimento e norme finali

Art. 17 – Scioglimento

1. Oltre che per le cause di scioglimento previste dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, lo scioglimento dell'associazione, con conseguente estinzione e devoluzione del patrimonio residuo, può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Con la medesima delibera l'assemblea straordinaria nominerà altresì uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. Ai sensi dell'art. 45, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme finali

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, e, per quanto da esse non disciplinato ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di associazioni.

F.to Giacomo Perin

F.to Gaspare Gerardi